

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Particolarità della scissione a favore dell'unico socio della scissa

di Fabio Landuzzi

La **scissione societaria parziale** in cui **beneficiaria** dell'operazione è la **società unico socio** della scissa presenta alcune peculiarità che riguardano la sua **rappresentazione contabile**, i suoi **riflessi patrimoniali** e, di riflesso, gli **effetti fiscali** indotti sia sulla determinazione del **reddito imponibile** che sulla **composizione del patrimonio netto** della società beneficiaria.

Alcuni spunti molto utili si possono trarre dalla [risposta all'istanza di interpello n. 2](#) pubblicata nel 2019 sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie, la scissione coinvolgeva soggetti **las Adopter** per cui la rappresentazione contabile dell'operazione, trattandosi di operazione *under common control*, conduceva:

- dal lato della **scissa**, a rilevare, a fronte della fuoriuscita del compendio scisso, una **riduzione del suo patrimonio netto** per un importo pari al **valore netto contabile** di quanto trasferito per scissione;
- dal lato della **beneficiaria**, a rilevare nel conto economico un **provento** alla stregua di un **dividendo in natura** ricevuto dalla controllata scissa, valorizzato al **fair value** del compendio scisso; tale provento, quindi, concorreva alla formazione del risultato d'esercizio e, se positivo, all'incremento del suo patrimonio netto.

L'Amministrazione Finanziaria, nella risposta succitata, ha in primo luogo chiarito che per i soggetti *las Adopter* la **derivazione rafforzata** trova una precisa **deroga**, per cui gli effetti fiscali dell'operazione in questione devono ispirarsi alla sua **rappresentazione giuridico formale**, il che significa che:

- il **provento** rilevato dalla beneficiaria nel conto economico **non concorre alla formazione dell'imponibile Ires** della stessa;
- la **beneficiaria** deve **ridurre il valore fiscale della partecipazione** nella scissa in misura proporzionale al valore effettivo del patrimonio netto scisso ([risoluzione 52/E/2015](#));
- **l'incremento del patrimonio netto** della beneficiaria deve essere considerato **fiscalmente formato** (quanto a riserve di capitale o di utili, e in assenza di sospensione di imposta) secondo un criterio esattamente riflettente la stessa **proporzione esistente sulla scissa**.

Questa rappresentazione, tecnicamente lineare, inizia a presentare **alcuni problemi** laddove non si abbia una **perfetta corrispondenza** fra il **valore contabile del patrimonio netto scisso** (ad esempio, 1.000 in capo alla società scissa) e il **fair value** dello stesso patrimonio scisso così

come viene **rilevato dalla beneficiaria** e quindi determina indirettamente un **incremento del suo netto** (ad esempio, lo si assuma pari a 1.500).

In altre parole, se fino a 1.000 quel **criterio di proporzionalità** con la **stratificazione delle riserve** diminuite sulla scissa trova piena corrispondenza presso la beneficiaria, per la differenza di 500 (maggior incremento del patrimonio netto della beneficiaria) l'equivalenza salta, per cui questa parte dovrebbe assumere la **natura di una riserva di utili** per la beneficiaria.

Vi è poi un secondo aspetto da tenere presente, ossia che la **presunta equivalenza** fra la rappresentazione dell'operazione per i **soggetti *las Adopter* e quelli *Oic Adopter***, in realtà, non sarebbe affatto così perfetta.

Infatti, in ambito Oic, una simile operazione dovrebbe determinare per la beneficiaria socia unica una **riduzione del valore di carico della partecipazione** a fronte di quanto ricevuto, così che l'eventuale differenza potrebbe generare un **disavanzo da annullamento** o un **avanzo da annullamento**, e solo in quest'ultimo caso si porrebbe il tema della **natura fiscale della sua formazione** la quale, in ultima analisi, sarebbe peraltro ispirata all'[articolo 172, comma 6, Tuir](#), e non a quel criterio di proporzionalità a cui si fa riferimento invece nella risposta circa la rappresentazione dell'operazione da parte del soggetto *las Adopter*.

Ecco allora una **rappresentazione *las-Oic* nient'affatto del tutto allineata**, come pure si avrebbe ove anche il soggetto *Oic Adopter* rilevasse l'operazione a conto economico come **dividendo in natura**; si porrebbe allora un tema di eventuale **svalutazione della partecipazione**, e solo in caso di mancata svalutazione si avrebbe un **incremento del netto della beneficiaria** socia unica, ma in verità non dipendente, almeno in modo diretto, dalla scissione.

In conclusione, sia in ambito *las* che *Oic*, i **riflessi fiscali** della rappresentazione di questa **particolarissima operazione** pongono ancora **questioni interpretative aperte**.